

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EROGAZIONE LIBERALE

BENE BANCA, in considerazione della sua natura di Banca di Credito Cooperativo con finalità mutualistiche, intende promuovere e sostenere, direttamente o indirettamente, iniziative e attività di natura culturale, sociale, sportiva, o di altro genere, idonee a favorire la formazione e la crescita morale, culturale e fisica delle comunità che vivono e operano nel territorio di competenza della Banca.

Art. 1

Il Consiglio di Amministrazione di BENE BANCA può erogare contributi a favore dei seguenti soggetti:

- associazioni di volontariato;
- associazioni sportive;
- associazioni culturali;
- enti morali;
- enti di beneficenza;
- fondazioni;
- onlus;
- enti pubblici e istituzioni;
- comitati ed organizzazioni varie aventi finalità di sviluppo delle realtà socio-economiche del territorio e delle comunità locali, di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico nonché delle tradizioni locali.

Tale attività viene realizzata tramite erogazioni liberali concesse dalla Banca.

Art. 2

L'attività di erogazione tiene conto del carattere localistico della Banca e pertanto viene indirizzata ai soggetti che abbiano la sede oppure operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse di BENE BANCA.

Sono escluse:

- persone fisiche e imprese aventi qualsiasi forma giuridica;
- gli enti e le organizzazioni dai cui statuti, in vigore al momento della richiesta, non si evinca l'effettiva assenza di finalità di lucro;
- organizzazioni sindacali e di patronato, partiti e movimenti politici.

Il sostegno può essere concesso, in via eccezionale, anche a favore di iniziative che si svolgono al di fuori dei Comuni di competenza, purché presentino un contenuto ritenuto di grande interesse morale, culturale o sportivo e/o di particolare rilievo da parte della Banca.

Art. 3

La Banca definisce annualmente le linee guida inerenti all'attività di erogazione liberale, definendo:

- il budget complessivo destinato alle erogazioni;
- la ripartizione indicativa tra i diversi ambiti;
- la suddivisione di massima tra le diverse aree di competenza territoriale.

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EROGAZIONE LIBERALE

Art. 4

Le richieste di ammissione all'erogazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito Internet della Banca, nonché disponibile presso le filiali della stessa.

Le richieste pervenute vengono esaminate dalla filiale di competenza che esegue una breve istruttoria, indicando il parere sull'accoglimento/rifiuto della richiesta stessa e l'importo ritenuto congruo per l'erogazione.

Le richieste e l'istruttoria di cui sopra vengono trasmesse all'Ufficio Segreteria, che ne verifica la regolarità formale, la coerenza con le previsioni statutarie e regolamentari della Banca, nonché la rispondenza e compatibilità con i programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio Segreteria può richiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria alla migliore comprensione delle relative finalità. Completato l'esame, le domande vengono sottoposte alla Direzione Generale, che ne valuta il contenuto, le finalità e la coerenza tra la domanda di erogazione e le previsioni statutarie e regolamentari, formulando la proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa delibera.

Le richieste di importo inferiore a 3 mila euro possono essere presentate in qualsiasi momento senza scadenze prefissate e vengono valutate mensilmente dal Consiglio di Amministrazione. Le richieste di importo superiore devono essere presentate entro e non oltre il 31/03, il 30/06, il 30/09 ed il 31/12 di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione effettua trimestralmente la valutazione di tutte le domande pervenute nel trimestre solare precedente.

Art. 5

La Banca prende in esame solo le richieste delle quali sia possibile individuare il contenuto, i soggetti coinvolti, le finalità delle stesse e riscontrare la completezza della documentazione fornita.

Nella valutazione delle domande di contributo si tiene conto:

- a) della qualità e dell'importanza dell'iniziativa o del progetto e della loro idoneità a conseguire in modo efficace gli obiettivi dichiarati;
- b) della completezza della documentazione fornita;
- c) della presenza di soci e clienti della BENE BANCA nell'associazione/ente richiedente;
- d) dell'affidabilità del soggetto richiedente, anche tenuto conto della sua presenza storica sul territorio, e dell'esperienza maturata nel settore di attività interessato e nella realizzazione di altri progetti;
- e) della coerenza con i principi ispiratori sanciti dallo Statuto della Banca;
- f) della congruità del rapporto tra i mezzi disponibili o ancora reperibili (anche in riferimento alla presenza di eventuali altri soggetti finanziatori) e gli obiettivi perseguiti.

Art. 6

L'eventuale reiterazione di interventi nei confronti di uno stesso destinatario non può in nessun caso costituire in capo al medesimo diritti di sorta circa una ulteriore concessione di erogazioni negli esercizi successivi. Non verranno prese in considerazione richieste di durata pluriennale.

REGOLAMENTO ATTIVITA' DI EROGAZIONE LIBERALE

Art. 7

L'erogazione viene concessa nei limiti del Fondo di Beneficenza, il cui importo viene deliberato annualmente dall'Assemblea dei Soci in sede di destinazione dell'utile di esercizio, nonché secondo le linee guida stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Le determinazioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione.

Il versamento della somma concessa viene effettuato con bonifico bancario sul conto corrente rispondente alle coordinate bancarie indicate dal beneficiario.

Art. 9

La Banca si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche in merito all'impiego dei fondi erogati ed utilizzati rispetto alle richieste inoltrate.

In particolare, per le erogazioni di importo superiore a 3 mila euro il beneficiario è tenuto a presentare una relazione finale contenente la rendicontazione delle spese sostenute grazie al contributo della Banca. È in ogni caso facoltà della Banca richiedere tale relazione anche per erogazioni di importo inferiore.

Per le erogazioni di importo superiore a 10 mila euro, al fine di verificare l'efficacia degli interventi finanziati il beneficiario è tenuto a trasmettere, unitamente alla rendicontazione economica, una relazione di impatto contenente i benefici concreti ottenuti dai destinatari diretti e indiretti.

Art. 10

Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Banca opera nel rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 11

Il presente regolamento è entrato in vigore dal 18/05/2026.

Art. 12

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione sul sito internet della Banca;
- b) consegna o invio a chiunque ne faccia richiesta;
- c) ogni altra modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione.